

L'offesa alla reputazione costituisce il nucleo della norma incriminatrice, che punisce chi cerca di scalfire e, in effetti, scalfisce la stima di cui taluno gode tra i consociati, stima che si configura come il valore sociale della persona.

La ratio della norma è evidente nelle ulteriori previsioni che aggravano la fattispecie di reato in argomento, previsioni che sanzionano con maggiore rigore la diffamazione che avviene mediante la stampa o che consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

È agevole notare che in presenza di tali circostanze aumenta l'idoneità offensiva della condotta posta in essere dall'agente e la reputazione dell'offeso risente di un danno più grave.

La norma è collocata nel capo II, "Dei delitti contro l'onore", del titolo XII, "Dei delitti contro la persona", del libro II del codice penale.

Tale titolo prevede e punisce i delitti che offendono direttamente beni essenziali dell'individuo e tra questi è ricompreso l'onore. Occorre ricordare che i delitti contro l'onore, contenuti del capo in esame, sono due: oltre alla diffamazione è sanzionata anche l'ingiuria. Nel codice è comunque possibile rinvenire altre offese all'onore sanzionate penalmente, ma si tratta di fattispecie incriminatrici che prendono in considerazione la lesione di interessi di maggior rilievo sociale.

L'onore rileva sia sotto il profilo soggettivo, vale a dire il sentimento del proprio valore sociale che viene rimesso all'apprezzamento dell'individuo stesso, sia sotto il profilo oggettivo, cioè il giudizio degli altri sulla reputazione e sulla considerazione di cui l'individuo offeso gode all'interno della comunità cui appartiene.

L'offesa va quindi commisurata in concreto, in relazione al rispetto che si ritiene dovuto a determinate categorie.

La diffamazione si configura come un reato perseguibile a querela di parte. Il soggetto che reputa di essere vittima della condotta criminosa realizzatasi con una manifestazione del pensiero offensiva a opera di terzi, qualora voglia far valere in sede penale la tutela dei propri diritti, deve segnalare il fatto all'autorità giudiziaria competente, entro novanta giorni dalla scoperta del fatto di reato.

Il soggetto attivo del reato è colui il quale attribuisca al destinatario qualità o fatti in grado di ledere l'altrui reputazione.

Il bene giuridico leso dal reato rientra nella categoria dei cosiddetti beni morali.

La Suprema Corte di Cassazione ha inoltre affermato che con il reato di diffamazione ci troviamo di fronte a un reato formale e istantaneo. La diffamazione trova la sua consumazione nel momento nel quale la comunicazione lesiva dell'altrui reputazione viene a conoscenza dei terzi soggetti.

.